

Riforma fallimenti, per le Srl più tempo per sindaci e revisori

CRISI D'IMPRESA

Il parere della Camera
La Giustizia prepara
le correzioni al Dlgs

Maurizio Caprino
Giovanni Negri

Si stringono i tempi sulla riforma della crisi d'impresa. E prende corpo l'ipotesi che venga concesso un arco di tempo più ampio, come chiesto anche da Confindustria, per l'obbligo a carico di srl di adozione dell'organo di controllo interno, sindaco o revisore che sia. Intanto il varo definitivo del decreto avverrà con l'inizio del prossimo anno.

Ieri, con 3 condizioni e 55 osservazioni, la commissione Giustizia della Camera ha approvato il parere allo schema di decreto legislativo. La condizione più importante rispetto al testo del presentato dal Governo al Parlamento riguarda il mantenimento sostanziale delle attuali regole sulla liquidazione coatta amministrativa.

Tra le osservazioni, che potrebbero essere accolte dal ministero della Giustizia, spicca la richiesta di modifica degli indicatori significativi per considerare la situazione aziendale di crisi. Quelli adesso previsti dal decreto (rapporto fra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi) rischiano infatti di essere inattendibili: quindi per il parere della Camera sarebbe meglio puntare su segnali più credibili come la sostenibilità degli oneri di indebi-

dato minore e l'esenzione dai reati di bancarotta anche nel caso in cui il debitore contragga finanziamenti in funzione di un concordato liquidatorio.

Richieste modifiche anche per l'Organismo di composizione della crisi, in modo che possa essere costituito anche in forma associata da diverse Camere di commercio.

Sul versante degli incentivi di natura penale a una soluzione anticipata della crisi d'impresa potrebbero arrivare anche disposizioni favorevoli a chi presenta tempestivamente istanza all'organismo di composizione assistita o domanda di accesso alle procedure di regolazione da cui scaturisce una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti: quando il danno è di particolare tenuità, questi soggetti non sarebbero punibili, ma solo a condizione che il danno complessivo provocato non superi l'importo di 2 milioni di euro.

Per le imprese che spostano la sede all'estero, la commissione chiede, con l'obiettivo di scongiurare casi di delocalizzazione di comodo, che il trasferimento venga considerato inefficace se effettuato nell'anno precedente alla domanda di accesso alla procedura.

In caso di concordato minore, allineandosi al concordato preventivo, si vuole introdurre la possibilità che il giudice omologhi anche senza l'adesione dell'agenzia delle Entrate, quando essa è decisiva e la proposta è favorevole rispetto alla liquidazione. Inoltre, solo al creditore che ha

tamento con i flussi di cassa.

Le altre due condizioni poste dalla commissione sono la possibilità di difesa tecnica nel concor-

colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento verrebbe impedito di opporsi all'omologa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA